



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 27/06/2020

Oggetto: *TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2020.*

L'anno **DUEMILA VENTI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, dalle ore **9,52** presso la Sala del Museo del Mare

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	X					
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 13		Assenti n. 0	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di Presidente.

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Avv. Paolo De Paola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2020”** presentata dai Responsabili dei Settori Entrate e Tecnico Manutentivo del Comune di Belvedere Marittimo, allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

- **Udito** l'intervento del Presidente, il quale illustra il punto all'o.d.g., dando lettura della proposta di deliberazione e dando atto del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti con Verbale prot. n. 7868 del 22.06.2020;

- **Udito** l'intervento dei Consigliere Eugenio Greco con cui illustra i contenuti di una proposta di emendamento a firma dei Consiglieri componenti della minoranza, consegnata al Segretario Comunale ed allegata al presente atto:

Atteso l'esito della votazione sulla proposta di emendamento all'uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata

Consiglieri votanti n. 13 –

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n.8 (Consiglieri: Liporace, Cristoforo, Scoglio, Scavelli, Impieri, Cascini, Cetraro, Carrozzino)

Astenuti n.0

A seguito del quale Il Presidente ha dichiarato che la proposta di emendamento è respinta;

inoltre:

- **Acquisiti** il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dagli stessi Responsabili proponenti e quello di regolarità contabile reso dal responsabile del Settore Economico ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- **Tenuto conto** altresì del parere favorevole reso sulla stessa proposta dal Revisore Unico dei Conti con il citato Verbale;

Atteso l'esito della votazione all'uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 5 (Consiglieri: Ferro, Fiorillo, Tribuzio, Greco e Spinelli)

DELIBERA

• di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto **TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2020”** allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale.

e, con apposita, identica votazione

• di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

DATA: 22/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE
ING. PAOLA DI STIO

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

UFFICIO RAGIONERIA

Data 22/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

AVV. PAOLO DE FAOLIS



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

AVV. VINCENZO CARROZZINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 03 LUG. 2020 al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nel caso del Comune di Belvedere Marittimo l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'ATO COSENZA, che tuttavia non risulta di fatto ancora operativo;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono di fatto svolte dal Comune, stante le difficoltà operative dell'ATO COSENZA;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario (**ALLEGATO A**) sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune, che ha verificato:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Considerato inoltre che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.095.319,66 e comprende i costi fissi, pari al 49,96% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 50,04% come rappresentato nel Piano Economico Finanziario (**ALLEGATO A**);
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione elaborata al Piano Tariffario TARI 2020 (**ALLEGATO B**) sono illustrate le ripartizioni dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 69 in data 19.06.2020, prot. n. 7868 del 22.06.2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 20/2014 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONGONO

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 (**ALLEGATO A**) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione e per conoscenza all'ATO COSENZA;

4) di fissare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate nella misura indicata nella relazione al Piano Tariffario anno 2020 (**ALLEGATO B**);

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONGONO

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Entrate

Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte



Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo

Ing. Paola Di Stio



OGGETTO: **TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Entrate e il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilasciano PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 22.06.2020

Il Responsabile del Settore Entrate
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
Ing. Paola Di Stio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.


Data 22.06.2020

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO



N. 69 Data 19.06.2020	Parere Proposta Piano Finanziario e Tariffe Tari anno 2020
--------------------------	--

L'anno 2020, il giorno 19, del mese di Giugno alle ore 14.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione relativa all' approvazione del piano finanziario e delle tariffe sulla tassa rifiuti (Tari) anno 2020;

VISTI

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PREMESSO

- Che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);
- Che la Legge n. 147/2013 prescrive che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, successivamente modificato e integrato con Delibera di C.C. n. 28/2014 ed in corso di ulteriore modifica, sulla base delle nuove disposizioni ARERA;
- Che con le Delibere ARERA n. 443 e 444/2019 sono stati ridefiniti:
 - o i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2020 e 2021 nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
 - o le informazioni minime da esporre ai fruitori del servizio (TITR) sia sui documenti contabili (cartacei e/o PDF) che sui servizi on line;
- Che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario approvato dall'ente, predisposto ed allegato alla proposta di delibera sulla base delle predette disposizioni ARERA;
- Esaminata la proposta di delibera e il piano finanziario;

CONSIDERATO:

- Che per il calcolo della tariffa di riferimento il regolamento prevede, all'art. 8, la redazione del Piano finanziario e i relativi costi;
- Che per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2020 dovrà coprire i costi totali assicurare l'integrale copertura;

Tutto quanto premesso e considerato, lo scrivente revisore non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera compresi gli allegati che ne sono parte sostanziale ed

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla sua approvazione

La seduta si è conclusa alle ore 14.30

Letto, approvato e sottoscritto.



L'organo di revisione economico-finanziario

Dott.ssa Flomena Chiarina Turano

Da "FILOMENA TURANO" <filomena.turano175a@odceckr.it>

A "belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it". <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>

Data lunedì 22 giugno 2020 - 12:55

Trasmissione Pareri.

Buongiorno in allegato i pareri richiesti.

Saluti

Dott.ssa Chiara Turano

--

Allegato(i)

20200622125744530.pdf (275 Kb)



CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/06/2020

Punto n. ~~6~~: ~~REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI):~~
~~MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE~~
~~PROPRIA (I.M.U.)~~ ~~TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO~~
~~PEF~~

Il Gruppo Belvedere Città Futura non può non rilevare che nonostante l'incremento della raccolta differenziata (giunta oggi al 47%), che presuppone una diminuzione della parte relativa ai costi variabili, le tariffe aumentano.

Il Sindaco afferma che «In merito alla Tari (rifiuti) le tariffe hanno subito l'incremento dettato esclusivamente dal costo del conferimento nella discarica».

Come sappiamo le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Se fosse vero quanto asserito dal Sindaco è la parte variabile che doveva subire un aumento invece confrontando i piani finanziari del 2019 e quello che ci apprestiamo a votare notiamo che il costo della parte variabile registra una riduzione passando da € 1.122.933,72 a € 1.048.487,79.

Tutto ciò ha una sua logica, infatti, con il raggiungimento del 47 % di raccolta differenziata vengono conferiti meno rifiuti in discarica quasi mille tonnellate in meno , da 3.406 t del 2018 a 2.479 del 2019.

Ecco perché non comprendiamo e non trova giustificazione questo aumento delle tariffe.

Quindi se il costo della componente fissa aumenta rispetto al 2019 passando da 898.100,09 a 1.046.831,87, il costo della parte variabile scende da euro 1.122.933,72 ad euro 1.048.487,79. Ciò è dovuto all'aumento della raccolta differenziata che passa da 1.427.940 a 2.230.480 con una piccola diminuzione del quantitativo di produzione dei rifiuti urbani totali che passano da 4.834.880 a 4.709.820. Nonostante ciò una famiglia di 4 persone che vive in un immobile di 100 mq quest'anno pagherà 282,52 rispetto alle 264,15 dello scorso anno.

Per arrivare ad un deciso abbattimento del costo della tari, bisognerebbe quindi allargare il servizio di raccolta in tutto il comune e combattere decisamente l'evasione. Pagando tutti e applicando le stesse tariffe su tutto il territorio comunale pagheremmo tutti un poco meno.

Il gruppo Belvedere Città Futura, propone di applicare anche per il 2020 le tariffe già applicate nello scorso 2019 in applicazione del decreto Cura Italia.

Il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "c.d. Cura Italia" ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". La possibilità di mantenere invariate le tariffe TARI quantomeno per il 2020 rappresenterebbe un utile aiuto per tutti i cittadini in un momento di enorme difficoltà economica legate al covid19.

Chiediamo che questa proposta sia votata.

